


UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2

Atto registrato il 15/12/2020 n° 4743

Col pagamento di ~~€~~ *esente*

[Handwritten signature]
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2
 DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

15/12/2020

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 dell'Associazione Sportiva "La Ciclistica"

 Codice fiscale **80038010106** costituita il _____ per la modifica e l'adeguamento dello Statuto come da decreto legislativo 3 luglio 2017, N. 117

Il giorno **11** del mese **ottobre** dell' anno **2020** regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea **straordinaria** dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina presidente Assembleare
- 2) Nomina segretario assembleare;
- 3) Modifiche statutarie conseguenti alla Riforma del terzo settore (D.lgs. 117/2017),
- 4) Relazione del Presidente su nomine deleghe Organo di Amministrazione
- 5) Scenari e sviluppi futuri a seguito della Riforma del Terzo settore
- 6) Varie ed eventuali

Alle ore **10** (dieci) in seconda convocazione, dato che la prima assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione **Igino Gelli** constatata che appaiono presenti in assemblea n° _____ su un totale di 150 aventi diritto dichiara aperti i lavori, passando al primo punto dell'ordine del giorno.

1. Viene nominato presidente dell'assemblea il signor **Igino Gelli**
La proposta viene approvata all'unanimità dai presenti
2. Viene nominato segretario assembleare il signor/a **Monica Russo**
La proposta viene approvata all'unanimità dai presenti.
3. Il Presidente dà lettura delle modifiche statutarie , spiegando che esse si rendono necessarie e o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".
Dopo ampia discussione l'assemblea con il voto dei soci;
favorevoli: **Unanimità** contrari **nessuno** astenuti **nessuno** delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.
Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo entro i previsti 30 giorni.
4. Il presidente Gelli relaziona ai presenti la deliberazione del Consiglio Direttivo riunitosi in data **19/9/2020**; acclusa in calce al presente verbale i presenti approvano la proposta approvandola con voti: favorevoli **unanimità** contrari **nessuno** astenuti **nessuno**
5. I soci presenti all'**unanimità** concordano che il punto 5 si discuta nell'assemblea ordinaria di bilancio.

Alle ore 12,30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Segretario assemblea
[Handwritten signature: Monica Russo]

Il Presidente Assemblea
[Handwritten signature: Igino Gelli]



Statuto Associazione "La ciclistica"

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia l'ente del Terzo Settore denominato Circolo Culturale Ricreativo e Sportivo "La Ciclistica", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente di seguito detto "associazione" ha l'obbligo di inserire la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" che si abbrevierà in acronimo "APS".
3. L'Ente si riconoscerà in tutti gli atti farà uso dell'acronimo APS mentre come simbolo di riconoscimento una ruota alata bianca su sfondo circolare rosso. I colori sociali sono il **bianco e il rosso**.



4. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova in via Walter Fillak 98r. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune, può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicarlo agli uffici competenti.
5. Il Circolo è un Ente non commerciale che sulla base della sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117, e susseguenti modificazioni è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. **Non persegue finalità di lucro**
6. Il Circolo "La Ciclistica" aderisce, attraverso il Comitato Territoriale di appartenenza, all'Associazione ARCI, Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa. Aderisce inoltre all'UIISP (Unione Italiana Sport Per tutti), ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI il 24/06/1976 e con decreto del Ministero dell'Interno il 06/05/1989.

Art. 2 - Finalità e attività

Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche; contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità e ad una più completa formazione umana, civile e sociale.


Il Circolo si impegna a promuovere la partecipazione dei soci alle tematiche del territorio e porsi come interlocutore rispetto alle Istituzioni; a sostenere attività di cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione alla mondialità e al riconoscimento del diritto alle differenze.

Per tali scopi il Circolo potrà:

- *riqualificare e gestire strutture e impianti;*
- *promuovere attività di turismo culturale e sociale;*
- *valorizzare l'ambiente e la conoscenza del territorio;*
- *incentivare attività sociali: teatrali, musicali, ricreative;*
- *organizzare mostre, dibattiti ed altri eventi culturali;*

Mario Rungi

[Signature]



Art. 6 - Sanzioni Disciplinari

Nel caso d'infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione scritta;
- 2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
- 3) espulsione o radiazione per inottemperanza alle disposizioni statutarie, regolamenti interni, deliberazioni prese dagli organi sociali o per morosità oltre i 90 giorni nel pagamento delle somme dovute al Circolo;

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino gravi danni morali o materiali all'Associazione;
- c) quando tengano un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- d) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.

Il provvedimento di espulsione del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea dei soci e notificato al socio interessato. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. L'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio. I soci espulsi o radiati potranno proporre ricorso entro 30 giorni dal provvedimento al Consiglio Direttivo, sul ricorso decide la prima Assemblea utile.

I soci radiati o espulsi potranno adire l'autorità giudiziaria contro tale provvedimento.

Art. 7 - Diritti e obblighi degli associati

Hanno il diritto di:

- o Di partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati
- o Godere del pieno elettorato attivo e passivo
- o Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- o recedere dall'appartenenza all'associazione:
- o esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta all'Organo di Amministrazione (art. 15 D. Lgs 171/2017 comma 3)

L'associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare, **se prevista**, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- Non arrecare danni morali o materiali all'associazione.



ART. 8 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - Gli organi sociali

- 1) Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di Amministrazione o altresì denominato Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo sarà nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs 117/17
 - Organo di revisione sarà nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs 117/17
 - Il Collegio dei Garanti
- 2) Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo

ART. 10 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano.

- ✓ L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
- ✓ Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
- ✓ E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione
- ✓ Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante e mail o WhatsApp o avviso sul Sito Associativo.

✓ L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

✓ I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

✓ Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa **se prevista**

✓ Ogni associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento) o di 5 (cinque) associati se l'associazione ha un numero di associati superiore a 500 (cinquecento).

✓ Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

✓ L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

✓ L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

✓ L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

✓ Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

art. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria ha i compiti di:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - Organo di Amministrazione chiamato anche Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici). La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
- 2) Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art 26 del D. Lgs 117/2017
- 3) Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 4) Il Consiglio Direttivo è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
- 5) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- 6) La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e mail con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
- 7) L'ingiustificata assenza di un consigliere per più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
- 8) L'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo) ha i seguenti compiti:
 - elegge al suo interno il presidente e il vice presidente;
 - amministra l'associazione
 - predispone il bilancio d'esercizio e se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- 9) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale: Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNT) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 10) Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,

- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 - Il Presidente

- Il presidente dell'associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza dei voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione.
- Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) ed dell'Organo di Amministrazione (almeno 2 "due" volte all'anno) e comunque ogni qualvolta che se ne ravvisi la necessità.
- Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
- Solo in casi di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva o comunque entro 30 (trenta) giorni.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 - Organo di controllo

1) L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2) L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- 
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3) L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 17 - Collegio dei Garanti

Il collegio dei garanti si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti di età non inferiore ai 25 anni.

Esso dura in carica lo stesso periodo dell'Organo di Amministrazione ed ha il compito di redimere qualsiasi controversia che possa nascere tra Associato e Associato o tra Associati e l'Organo di Amministrazione.

L'organo di Amministrazione è tenuto ad ascoltare il Collegio dei Garanti prima di prendere provvedimenti a carico degli Associati.

Art 18 - Risorse

- 
- 1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs 117/2017.
 - 2) L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo di Amministrazione e intestato all'associazione.

Art 19 - Bilancio di esercizio

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 3) Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs 117/2017
- 4) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art 21 - Libri sociali obbligatori

1 l'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs 117/2017



ART. 22 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. (*obbligo di informarne il RUNTS quando sarà costituito*)

Art. 23 - Statuto

- 1) L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 2) L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2

Atto registrato il 15/12/2020 n° 4743

Col pagamento ~~di~~ ALLEGATO



15/12/2020

